



# **Regolamento sulla previdenza della Cassa pensioni BonAssistus**

**Valido a partire dal 1° gennaio 2024**

## Riepilogo delle prestazioni e dei finanziamenti

**Salario assicurato** Art. 4

### Finanziamento

- Contributi Art. 6
- Prestazione d'entrata / Somma di riscatto / Importi d'ammortamento Art. 7

### Prestazioni nella vecchiaia

- Pensione di vecchiaia, capitale in caso di vita Art. 9
- Pensione transitoria dell'AVS Art. 9
- Rendite per i figli Art. 9

### Prestazioni in caso d'invalidità

- Pensione d'invalidità Art. 10
- Rendite per i figli Art. 10

### Prestazioni in caso di decesso

- Rendita per coniugi / Pensione per il convivente Art. 11
- Pensioni agli orfani Art. 12
- Capitale pagabile in caso di morte Art. 13

**Prestazioni in caso d'uscita** Art. 17

## Abbreviazioni e segni utilizzati

<b>Fondazione</b>	Cassa pensioni BonAssistus
<b>Cassa pensioni</b>	Cassa pensioni gestita dalla fondazione in modo conforme al presente regolamento
<b>Impresa</b>	Per l'impresa affiliata contrattualmente alla fondazione per eseguire la previdenza professionale
<b>Collaboratori</b>	Le collaboratrici e i collaboratori legati all'impresa da un rapporto di lavoro
<b>Assicurati</b>	I collaboratori iscritti alla Cassa pensioni
<b>Età di pensionamento</b>	L'età che scatta il 1° giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età; Possibilità di continuazione volontaria dell'assicurazione fino all'età 70 anni
<b>Età di riferimento</b>	Per gli uomini è l'età al 1° giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età (65 anni) 64 anni per le donne nate fino al 1960 incluso 64 anni e 3 mesi per le donne nate nel 1961 64 anni e 6 mesi per le donne nate nel 1962 64 anni e 9 mesi per le donne nate nel 1963 65 anni per le donne nate nel 1964 o successivamente
<b>Unione domestica registrata</b>	Ai sensi della legge sull'unione domestica registrata, LUD

<b>LAVS</b>	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
<b>LAI</b>	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
<b>LPP</b>	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
<b>LFLP</b>	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
<b>OLP</b>	Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

# Sommario

## I. Disposizioni generali

- Art. 1 Fondazione
- Art. 2 Ammissione
- Art. 3 Controllo sanitario
- Art. 4 Salario assicurato
- Art. 5 Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia

## II. Finanziamento

- Art. 6 Contributi
- Art. 7 Prestazione d'entrata / Somma di riscatto / Contributi di ammortamento

## III. Prestazioni dell'assicurazione

- Art. 8 Prestazioni assicurate / Informazioni per gli assicurati
- Art. 9 Pensione di vecchiaia / Capitale in caso di vita / Pensione transitoria / Rendite per i figli
- Art. 10 Pensione d'invalidità / Rendite per i figli
- Art. 11 Rendita o liquidazione per coniugi / Pensione per il convivente
- Art. 12 Pensione agli orfani
- Art. 13 Capitale pagabile in caso di morte
- Art. 14 Uso dei fondi liberi / Adeguamenti delle rendite all'andamento dei prezzi
- Art. 15 Disposizioni per i pagamenti

## IV. Risoluzione del rapporto previdenziale

- Art. 16 Esigibilità / Copertura / Rimborso
- Art. 17 Proseguimento dell'assicurazione dopo i 55 anni di età
- Art. 18 Ammontare della prestazione d'uscita
- Art. 19 Uso della prestazione d'uscita
- Art. 20 Congedo / Ferie non retribuite / Esonero

## V. Disposizioni particolari

- Art. 21 Computazione delle prestazioni di terzi / Riduzione della prestazione / Obbligo di prestazione anticipata
- Art. 22 Garanzia delle prestazioni della Cassa pensioni
- Art. 23 Compensazione con crediti
- Art. 24 Obbligo d'informazione e dichiarazione
- Art. 25 Trattamento dei dati personali
- Art. 26 Prelievo anticipato / Costituzione in pegno / Obbligo di informazione
- Art. 27 Divorzio
- Art. 28 Negligenza nell'obbligo di mantenimento
- Art. 29 Liquidazione parziale

## VI. Organizzazione

- Art. 30 Consiglio della fondazione
- Art. 31 Controlli / Insufficienza di copertura
- Art. 32 Contabilità / Investimenti

## VII. Disposizioni finali

- Art. 33 Applicazione e modifiche del regolamento
- Art. 34 Risoluzione dei contratti d'affiliazione / Scioglimento della fondazione
- Art. 35 Controversie
- Art. 36 Entrata in vigore / Disposizioni transitorie

### **VIII. Supplementi al regolamento**

Tassi di conversione per il conteggio della pensione di vecchiaia

Riduzione dell'avere di vecchiaia in seguito al prelievo di una pensione transitoria

### **VIII. Allegati**

Importi determinati

Nota esplicativa relativa alla ripartizione del capitale pagabile in caso di morte

Richiesta di capitalizzazione

Nota esplicativa relativa alla pensione per il convivente

Accordo di mutuo sostegno

Richiesta di prelievo anticipato del capitale di previdenza per la proprietà di un'abitazione

## I. Disposizioni generali

### Art. 1 Fondazione

- 1.1 Con il nome "Cassa pensioni BonAssistus" si identifica una fondazione ai sensi dell'art. 80 ff. del Codice civile svizzero, art. 331 del Codice delle Obbligazioni e art. 48 della LPP, con sede a Volketswil.
- 1.2 La fondazione si pone come obiettivo la previdenza per i collaboratori d'impresa affiliate nella vecchiaia e in caso d'invalidità, così come per i superstiti dei collaboratori dopo la loro morte. Essa applica la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità in modo conforme a quanto prescritto nella LPP e, a tale scopo, si è iscritta nel registro per la previdenza professionale.
- 1.3 La fondazione gestisce a proprio rischio e pericolo una Cassa pensioni attenendosi alle disposizioni specificate nel presente regolamento. Può riassicurare rischi individuali presso di una delle compagnie d'assicurazione ordinarie, subordinate alla vigilanza sulle assicurazioni.
- 1.4 La Fondazione dispone di quattro piani di previdenza: STANDARDplan, NORMALplan, EXTRAplan e OBLIGApplan, oltre a un piano KADERplan. Alla loro base si pone il contratto di affiliazione tra l'impresa e la fondazione.
- 1.5 In ogni caso, la fonazione garantisce come minimo le prestazioni minime legali previste dalla LPP. A tale scopo, gestisce per ogni assicurato un "conto di controllo" (conto parallelo) dal quale risultano in qualsiasi momento l'aver di vecchiaia LPP accumulatosi per l'assicurato e i diritti minimi che gli spettano per legge.
- 1.6 Le disposizioni per coniugi (incluso la controfirma in caso di liquidazione del capitale rispettivamente del pagamento in contanti e di divorzio) si applicano per analogia all'unione domestica registrata ai sensi della LUD.

### Art. 2 Ammissione

- 2.1 Alla Cassa pensioni vengono iscritti i collaboratori che,
- hanno compiuto il 17° anno d'età e
  - il cui salario annuale (art. 4 paragrafo 2) supera il minimo salariale previsto dall'art. 2 della LPP (allegato 1).
- Salvo quanto specificato nel paragrafo 2. L'ammissione avviene con l'inizio del rapporto di lavoro, al più presto il 1° Gennaio dell'anno successivo al compimento del 17° anno d'età.
- 2.2 Non vengono iscritti alla Cassa pensioni:
- Collaboratori che hanno già raggiunto l'età di riferimento (cfr. Allegato 1).
  - I collaboratori che sono già assicurati obbligatoriamente in altro modo per un'attività professionale principale oppure, nell'ambito della professione principale, esercitano un'attività indipendente.
  - I collaboratori che, conformemente all'AI, sono invalidi almeno al 70%, così come i collaboratori che beneficiano della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione ai sensi dell'art. 26a LPP.
  - I collaboratori il cui contratto di lavoro è stato stipulato per un periodo massimo di tre mesi. Se in un secondo momento la durata del contratto viene prolungata complessivamente per più di tre mesi, l'obbligo assicurativo inizia nel momento in cui è stata concordata la proroga. Se la durata di più rapporti d'impiego consecutivi con il medesimo datore di lavoro supera complessivamente i tre mesi, ossia non subisce alcuna interruzione per il trimestre, il collaboratore si considera assicurato dall'inizio del quarto mese di lavoro consecutivo. Tuttavia, se prima dell'assunzione del mandato iniziale viene concordato che la durata dell'impiego supererà complessivamente i tre mesi, il collaboratore risulta assicurato sin dall'inizio del rapporto di lavoro.

- e) I collaboratori che non lavorano in Svizzera o che presumibilmente non lavoreranno a lungo in Svizzera e sono già sufficientemente assicurati all'estero, se richiedono l'esenzione dall'ammissione alla Cassa pensioni.

La Cassa pensioni non garantisce alcun'assicurazione facoltativa per collaboratori che stanno al servizio di più datori di lavoro (art. 46 della LPP).

- 2.3 Tra i collaboratori da assicurare sono annoverati anche quelli che percepiscono un salario ad ore, i collaboratori a tempo parziale e quelli assunti solo come personale ausiliario o provvisorio, sempre che il loro contratto di lavoro non sia destinato sin dal principio a durare al massimo tre mesi.

### **Art. 3 Controllo sanitario**

- 3.1 Prima di essere ammesso alla Cassa pensioni, eccetto gli assicurati del piano di previdenza OBLIGApian, ogni collaboratore deve compilare un questionario relativo al suo stato di salute. L'amministrazione decide caso per caso se il collaboratore deve farsi visitare a spese della Cassa pensioni da un medico designato dal Consiglio della fondazione e farsi rilasciare un certificato di sana e robusta costituzione all'attenzione della Cassa pensioni. In caso di informazioni incomplete o non corrispondenti al vero fornite nel questionario sullo stato di salute o al medico di fiducia, o in seguito a una violazione dell'obbligo di collaborazione al momento dell'iscrizione all'istituto di previdenza, la Cassa pensione può recedere dal rapporto contrattuale sovra-obbligatorio in caso di rischio. La Cassa pensione comunicherà alla persona assicurata il recesso dal contratto di previdenza sovra-obbligatorio entro sei mesi dall'avvenuta conoscenza della violazione dell'obbligo di informazione. Di conseguenza, le prestazioni sono limitate alle prestazioni minime previste dalla LPP (comprese le prestazioni future per i superstiti) per l'intera durata.
- 3.2 Nel caso in cui lo stato di salute di un collaboratore non è soddisfacente, il Consiglio della fondazione è autorizzato ad applicare restrizioni alle prestazioni d'invalidità e decesso che eccedono le prestazioni minime legali previste dalla LPP, e a ridurre le prestazioni assicurate. Se durante il periodo restrittivo si verifica un caso d'assicurazione, le limitazioni alle prestazioni sovra obbligatorie saranno mantenute a vita.
- 3.3 Le prestazioni previdenziali acquisite con la prestazione d'uscita maturata non possono essere ridotte con una nuova restrizione sanitaria. Il periodo di una restrizione decorso presso l'istituto di previdenza precedente viene conteggiato nella nuova restrizione.
- 3.4 Una restrizione pronunciata può durare al massimo cinque anni.
- 3.5 Se un caso d'assicurazione, la cui causa risale a prima dell'ammissione alla Cassa pensioni, si verifica prima dell'esecuzione del controllo sanitario, vengono erogate solamente le prestazioni acquistate insieme alla prestazione d'uscita maturata; come minimo, vengono erogate le prestazioni minime legali previste dalla LPP.
- 3.6 Se una persona non è totalmente capace al lavoro primo o al momento della sua ammissione alla Cassa pensioni, senza di essere invalida per causa di questa incapacità di lavorare nel senso della LPP, e se la cui causa ha portato all'invalidità o alla morte, non esiste nessun diritto alle prestazioni secondo il presente regolamento.

### **Art. 4 Salario assicurato**

- 4.1 Il salario assicurato corrisponde al salario annuale determinante, come specificato nel paragrafo 2, decurtato dell'importo di coordinamento, come specificato nel paragrafo 3.
- 4.2 Il salario annuale determinante corrisponde al salario annuale dichiarato. Gli assegni familiari e gli assegni per i figli non vengono conteggiati.
- 4.3 La deduzione di coordinamento è definita nel piano di previdenza.

- 4.4 Il massimo del salario assicurato è fissato a 15 volte l'importo della pensione di vecchiaia AVS massima. Per stabilire il salario assicurato massimo, si devono prendere in considerazione (allegato 1) le disposizioni di legge (art. 79c LPP e art. 60c OPP2).
- 4.5 Il salario assicurato viene stabilito per la prima volta quando un collaboratore è ammesso alla Cassa pensioni. I cambiamenti dei salari vengono presi in considerazione a partire dal termine di validità.
- 4.6 Gli assicurati che diminuiscono di al massimo la metà il proprio salario annuale determinante tra il compimento del 58° anno d'età e il raggiungimento dell'età pensionabile possono chiedere di rinunciare alla riduzione del salario assicurato e di mantenere la previdenza sulla parte di salario assicurata ridotta (ipotetico salario assicurato). Il salario assicurato corrisponderà in questo caso al salario assicurato fino alla diminuzione del salario annuale determinante.
- 4.7 Nel caso in cui il salario annuo determinante venga temporaneamente ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, congedo di maternità o paternità, congedo di assistenza, congedo di adozione o per motivi analoghi, il salario assicurato precedentemente rimane, in linea di principio, valido finché l'impresa è tenuta al pagamento continuato del salario o per la durata del congedo di maternità, paternità, assistenza o adozione. Tuttavia, la persona assicurata può chiedere una riduzione del salario assicurato.
- 4.8 Se il salario annuale determinante cala in modo permanente sotto la soglia d'entrata, il collaboratore assicurato nel piano di previdenza STANDARDplan continua ad essere assicurato con il 60% della soglia d'entrata e il collaboratore assicurato nel piano di previdenza EXTRApian o NORMALplan con il minimo previsto dalla LPP (fare riferimento al supplemento). Tuttavia, l'impresa o il collaboratore può richiedere la risoluzione del rapporto di previdenza. In questo caso, la liquidazione avviene in modo conforme agli art. 16, 17 e 18. Se il salario annuale determinante di un collaboratore assicurato nel piano di previdenza OBLIGApian cala in modo permanente sotto la soglia d'entrata, il rapporto di previdenza viene risolto.

## **Art. 5 Accrediti di vecchiaia e avere di vecchiaia**

- 5.1 Per ogni assicurato viene gestito un conto di vecchiaia individuale, dal quale risulta l'aver di vecchiaia. L'aver di vecchiaia è costituito da:
- accrediti di vecchiaia più interessi,
  - prestazioni d'entrata più interessi,
  - somme di riscatto volontarie più interessi,
  - i contributi, unitamente agli interessi, che sono stati versati e accreditati nell'ambito di una compensazione della previdenza ai sensi dell'art. 22c cpv. 2 LFLP,
  - eventuali altri depositi più interessi,
  - detrazioni di eventuali prelievi effettuati per la proprietà di un'abitazione e in seguito a divorzio o soluzione giudiziale di un'unione domestica registrata.
- 5.2 Alla fine d'ogni anno solare sul conto di vecchiaia d'ogni assicurato, che ha compiuto almeno il 25° anno d'età, viene registrato un accredito di vecchiaia, conformemente a quanto specificato nel piano di previdenza supplemento.
- 5.3 Per la gestione del conto di vecchiaia valgono le seguenti disposizioni:
- Il tasso d'interesse viene fissato dal Consiglio della fondazione (allegato 1).
  - L'interesse viene conteggiato sulla posizione del conto di vecchiaia alla fine dell'anno precedente e accreditato sul conto di vecchiaia alla fine d'ogni anno solare. Gli accrediti di vecchiaia relativi all'anno solare di cui in oggetto vengono aggiunti senza interessi all'aver di vecchiaia.
  - Se viene apportata una prestazione di entrata o una prestazione di riscatto, tali prestazioni vengono remunerate nell'anno solare di cui in oggetto a partire dalla data di ricevuta del pagamento.

d) Se si verifica un caso da assicurazione oppure un assicurato si ritira dalla Cassa pensioni nel corso dell'anno solare, l'interesse per l'anno solare in corso viene accreditato sulla posizione del conto di vecchiaia all'inizio dell'anno per il tempo trascorso da allora. A tale importo si aggiunge l'accredito di vecchiaia che corrisponde alla durata dell'assicurazione accantonata nell'anno solare di cui in oggetto.

5.4 In caso d'invalidità totale, l'aver di vecchiaia viene portato avanti insieme agli interessi e agli accrediti di vecchiaia. Il proseguimento diventa effettivo nel momento in cui inizia il diritto a una pensione d'invalidità della Cassa pensioni. Dura fino a quando sussiste il diritto a una pensione d'invalidità della Cassa pensioni, al massimo fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati in base al salario assicurato al momento in cui inizia l'invalidità al lavoro e sono adeguati agli accrediti di vecchiaia fissati di volta in volta dal piano di previdenza ed espressi in valori percentuali del salario assicurato.

5.5 In caso d'invalidità parziale, l'aver di vecchiaia disponibile nel momento in cui inizia il diritto ad una pensione d'invalidità della Cassa pensioni e il salario assicurato all'inizio dell'invalidità al lavoro vengono suddivisi proporzionalmente al diritto alla pensione d'invalidità. L'aver di vecchiaia corrispondente alla parte invalida viene mantenuto conformemente al paragrafo 4 come per un assicurato completamente invalido mentre l'aver di vecchiaia corrispondente alla parte attiva viene mantenuto come per un assicurato in grado di lavorare.

## **II. Finanziamento**

### **Art. 6 Contributi**

6.1 I contributi dell'impresa e degli assicurati sono elencati nel piano di previdenza.

6.2 L'impresa detrae i contributi degli assicurati direttamente dal salario con 12 rate mensili e li trasferisce ogni mese alla Cassa pensioni. I contributi dell'impresa vengono trasferiti alla Cassa pensioni insieme con quelli degli assicurati oppure addebitati all'eventuale riserva dei contributi dei datori di lavoro.

6.3 L'obbligo contributivo inizia con l'ammissione alla Cassa pensioni (sempre e soltanto all'inizio di un mese), al più presto il 1° Gennaio successivo al compimento del diciassettesimo anno d'età e termina, salvo le condizioni specificate nel paragrafo 4, se:

- a) l'assicurato raggiunge l'età pensionabile, salvo quanto specificato nel paragrafo 6,
- b) il rapporto di lavoro viene risolto,
- c) non si raggiunge il minimo salariale previsto dall'art. 2 della LPP (allegato 1), eccezion fatta per lo stato di fatto regolamentato nel paragrafo 7 dell'art. 4.

6.4 In caso di infortunio, malattia, congedo di maternità, paternità, assistenza, adozione o servizio militare, l'obbligo contributivo permane finché viene corrisposto il salario o un'indennità salariale sostitutiva. I contributi vengono detratti dal salario che continua a essere versato o da un'indennità salariale sostitutiva.

6.5 In caso d'invalidità, l'esenzione dalla contribuzione diventa effettiva quando inizia il diritto ad una pensione d'invalidità della Cassa pensioni particolarmente soltanto al termine di una proroga della rendita d'invalidità in virtù dell'art. 10 cpv. 6. Dura fino a quando sussiste il diritto ad una pensione d'invalidità della Cassa pensioni, al più tardi fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Determinante è il salario assicurato al momento in cui inizia l'invalidità al lavoro così come il diritto alla pensione d'invalidità nella Cassa pensioni (art. 5 paragrafi 4 e 5).

6.6 L'assicurato può chiedere che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile si continuino a pagare i contributi di risparmio sino al termine dell'attività lavorativa, al massimo però fino al compimento del 70° anno d'età (vedi piano di previdenza).

## **Art. 7 Prestazione d'entrata / Somma di riscatto / Contributi d'ammortamento**

- 7.1 La prestazione d'uscita relativa a rapporti di previdenza precedenti deve essere trasferita come prestazione d'entrata alla Cassa pensioni. La prestazione d'entrata viene accreditata all'assicurato sotto forma di avere di vecchiaia.
- 7.2 La prestazione d'entrata è esigibile quando l'assicurato entra nella Cassa pensioni.
- 7.3 L'assicurato deve garantire alla Cassa pensioni la possibilità di consultare liberamente i pagamenti relativi alla prestazione d'uscita di rapporti previdenziali precedenti.
- 7.4 L'assicurato è tenuto a comunicare alla Cassa pensioni l'appartenenza ad un istituto di libero passaggio nonché la forma della protezione previdenziale. L'istituto di libero passaggio deve trasferire il capitale di previdenza alla Cassa pensioni nel momento in cui l'assicurato vi entra.
- 7.5 Se pienamente in grado di lavorare, un assicurato può versare somme di riscatto supplementari fino al raggiungimento dell'età pensionabile. La somma massima d'acquisto possibile viene definita in modo conforme a quanto specificato nel piano di previdenza. L'importo massimo della somma di riscatto viene ridotto di un importo pari al credito del pilastro 3a che supera il limite di cui all'art. 60 cpv. 2 OPP 2 e agli averi di previdenza rimasti nell'istituto di previdenza precedente, nonché a eventuali averi di libero passaggio che la persona assicurata non ha dovuto trasferire alla Cassa pensione. Per una persona assicurata che sta percependo o ha già percepito prestazioni di vecchiaia e che successivamente riprende un'attività lucrativa o aumenta nuovamente il suo livello di attività, l'importo massimo della somma di riscatto viene ridotto di un valore pari alle prestazioni di vecchiaia già percepite. Le somme di riscatto vengono accreditate alla persona assicurata come averi di vecchiaia. La Cassa pensione non garantisce la deducibilità fiscale delle somme di riscatto.
- 7.6 Se si sono effettuati prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione, delle somme volontarie di riscatto possono soltanto essere pagate se i prelievi anticipati saranno rimborsati, salvo che il riscatto sia causato da un divorzio o da una soluzione giudiziale dell'unione domestica registrata (art. 25 cpv. 1).
- 7.7 Al momento di entrate, l'assicurato può liquidare la somma di riscatto supplementare (cpv. 5) attraverso di contributi d'ammortamento conformi all'accordo. In caso di previdenza (vecchiaia, decesso o invalidità) oppure in caso d'uscita dalla Cassa pensioni, la parte non ancora versata di questa somma di riscatto più interessi viene detratta dalle prestazioni della Cassa pensioni.
- 7.8 Per le persone immigrate dall'estero e finora mai affiliate ad un istituto previdenziale svizzero, nei primi cinque anni a partire dall'affiliazione ad un istituto previdenziale svizzero, la somma di riscatto annua non può superare il 20% del salario assicurato, salvo quanto specificato nell'art. 60b cpv. 2 OPP2. Al termine dei cinque anni, delle somme di riscatto possono essere pagate ai sensi delle disposizioni summenzionate.

## **III. Prestazioni dell'assicurazione**

### **Art. 8 Prestazioni assicurate / Informazioni per gli assicurati**

8.1 La Cassa pensioni garantisce agli assicurati o, più precisamente, ai loro superstiti le seguenti prestazioni:

- a) Pensione di vecchiaia, capitale di vecchiaia,  
pensione transitoria, rendite per i figli (Art. 9)
- b) Pensione d'invalidità completata da rendite per i figli (Art. 10)
- c) Rendita per coniugi o liquidazione / pensione per il convivente (Art. 11)
- d) Pensioni agli orfani (Art. 12)
- e) Capitale pagabile in caso di morte (Art. 13)

- 8.2 Ogni anno ciascun assicurato riceve un certificato di previdenza dal quale risultano l'avere di vecchiaia, il salario assicurato, i contributi, le prestazioni assicurate così come la prestazione d'uscita. Ogni anno la Cassa pensioni informa gli assicurati nel modo che ritiene più opportuno riguardo alla propria organizzazione, il finanziamento e i membri del Consiglio della fondazione.
- 8.3 Le suddette prestazioni assicurative vengono garantite salvo quanto specificato esplicitamente nell'art. 16 paragrafo 6, art. 20, art. 21 e art. 22. Le prestazioni dell'assicurazione si applicano le condizioni di pagamento descritte nell'art. 15. In ogni caso sono garantite le prestazioni minime legali, conformemente alla LPP (art. 1 paragrafo 5).

**Art. 9 Pensione di vecchiaia / Capitale di vecchiaia / Pensione transitoria / Rendite per i figli**

- 9.1 Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge se il rapporto di lavoro viene interrotto dopo il compimento del 60° anno di età e se la persona assicurata non ha diritto a prestazioni d'invalidità da parte della Cassa pensione, fatto salvo l'art. 16 cpv. 4. Il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorge, al più tardi, al raggiungimento dell'età pensionabile, fatto salvo il capoverso 4.
- 9.2 La pensione di vecchiaia viene calcolata in base all'avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento e al tasso di conversione, conformemente a quanto specificato nel supplemento. In questo caso, è determinante l'avere di vecchiaia ridotto dopo l'eventuale prelievo di capitale e delle pensioni transitorie. Il Consiglio della fondazione può adeguare i tassi di conversione alle condizioni attuariali, conformemente a quanto specificato nel supplemento.
- 9.3 L'assicurato può chiedere che l'avere di vecchiaia cui ha diritto gli venga corrisposto interamente o in parte in denaro contante anziché in forma di pensione. Se negli ultimi tre anni prima del pensionamento vengono versate somme di riscatto, le prestazioni che ne scaturiscono non possono essere liquidate in forma di capitale. La Cassa pensioni non garantisce la deducibilità fiscale dei riscatti. La liquidazione del capitale deve essere comunicata all'amministrazione per iscritto e sottoscritta da entrambi i coniugi, altrimenti l'assicurato perde questo diritto. La firma del coniuge dev'essere autenticata. Tale dichiarazione è irrevocabile.  
Se non ha ancora raggiunto l'età di riferimento applicabile, il beneficiario di una rendita di vecchiaia può richiedere una rendita transitoria fino al raggiungimento dell'età di riferimento, che non può superare l'importo della rendita AVS massima. Gli averi di vecchiaia disponibili vengono ridotti secondo l'allegato.
- 9.4 Se, dopo il compimento del 60° anno di età, un'assicurata riduce il proprio rapporto di lavoro in accordo con l'impresa e il suo salario annuo diminuisce di conseguenza di almeno il 20%, può richiedere il pensionamento parziale con una rendita o un prelievo di capitale. Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alla rendita di vecchiaia parziale o al capitale di vecchiaia parziale e alla rendita transitoria. Le parti dell'avere di vecchiaia corrispondenti al pensionamento parziale sono decisive per la determinazione della rendita di vecchiaia parziale o del capitale di vecchiaia parziale. L'importo massimo della rendita transitoria viene ridotto in funzione del pensionamento parziale. Le parti dell'avere di vecchiaia corrispondenti al salario annuo ridotto vengono mantenute come per una persona assicurata con un'occupazione a tempo pieno. Il salario assicurato è determinato, ai sensi dell'art. 4, sulla base del salario annuo ridotto ancora percepito. I contributi e l'obbligo contributivo si basano sul salario assicurato determinato in conformità all'art. 6. Il salario annuo ridotto ancora percepito deve essere superiore al salario minimo ai sensi dell'art. 2 LPP.  
Il pensionamento parziale può essere completato in un massimo di tre fasi. Il capitale di vecchiaia parziale può essere prelevato in un massimo di tre fasi. La Cassa pensione non può garantire che il pensionamento parziale riceva un trattamento fiscale preferenziale.

- 9.5 Se un assicurato prosegue il rapporto di lavoro con l'impresa oltre l'età pensionabile, può scegliere se percepire la prestazione di vecchiaia maturata come previsto nel paragrafo 1 oppure differirla al massimo fino al compimento del 70° anno d'età. In caso di differimento della prestazione di vecchiaia, l'avere di vecchiaia potrà continuare ad essere accumulato insieme agli accrediti di vecchiaia (art. 6 paragrafo 6). La rendita di vecchiaia, una volta concluso il periodo del differimento, verrà determinata sull'avere di vecchiaia allora esistente in conformità al paragrafo 2. In caso di morte dell'assicurato prima della cessazione dell'attività lavorativa, le prestazioni a favore dei superstiti si calcoleranno secondo le modalità stabilite negli art. 11 e 12 come per i beneficiari delle prestazioni di vecchiaia. Da base fungerà la rendita di vecchiaia determinata al momento del decesso come specificato nel paragrafo 2.
- 9.6 In caso di pensionamento anticipato, l'assicurato ha la possibilità di riscattarsi sulla pensione di vecchiaia dichiarata al momento del pensionamento secondo il certificato d'assicurazione. Il deposito necessario viene accertato in base ai principi della Cassa pensioni.
- 9.7 Se l'assicurato al momento del pensionamento ha dei figli che alla sua morte avrebbero diritto alla pensione per gli orfani (art. 12), il titolare ha diritto per ciascun figlio a una rendita per figli.  
Non sussiste alcun diritto a una rendita per i figli nati dopo il pensionamento. Vengono concesse le prestazioni minime previste per legge ai sensi della LPP.  
L'ammontare della rendita per figli è regolato nel piano di previdenza.

#### **Art. 10 Pensione d'invalidità / Rendite per i figli**

- 10.1 L'invalidità insorge nel momento in cui l'assicurato è riconosciuto come invalido ai sensi dell'AI. In casi particolari, il Consiglio della fondazione può approvare una pensione d'invalidità anche senza la decisione dell'AI se l'assicurato prima del raggiungimento dell'età pensionabile non è più in grado di esercitare completamente o parzialmente la propria professione, un altro impiego o l'attività lavorativa adatta alle sue conoscenze e alle sue capacità a causa di una malattia (compresa la perdita delle forze mentali e fisiche), provabile oggettivamente attraverso una diagnosi medica, o di un infortunio.
- 10.2 La decisione dell'AI è determinante per il riconoscimento dell'invalidità e per la definizione del grado d'invalidità.  
Alla presenza di situazioni particolari, il Consiglio della fondazione può consentire ad un medico di fiducia, da lui stesso designato, di valutare lo stato di salute e l'abilità al lavoro. In questo caso, la perdita di reddito determinata dall'invalidità, comparata al salario percepito in precedenza, è determinante per la definizione del grado d'invalidità. Il grado d'invalidità definito dalla Cassa pensioni deve tuttavia corrispondere almeno a quello accertato dall'AI.
- 10.3 Ha diritto ad una pensione d'invalidità un assicurato che
- a) è invalido almeno al 40% e che, all'insorgere dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurato presso la Cassa pensioni; oppure
  - b) a causa di un difetto di nascita, al momento di intraprendere un'attività lavorativa era invalido almeno al 20% ma meno del 40% e in caso di peggioramento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurato almeno al 40%; oppure
  - c) è diventato invalido ancora minorenni e, di conseguenza, al momento d'intraprendere un'attività lavorativa era inabile al lavoro almeno al 20% ma meno del 40% e in caso di peggioramento dell'inabilità al lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità, era assicurato almeno al 40%.

- 10.4 La persona assicurate ha diritto a una rendita d'invalidità, il cui importo è determinato in una percentuale di una rendita intera come segue:
- per un grado di invalidità del 50 – 69% ai sensi dell'AI, la percentuale corrisponde al grado di invalidità
  - per un grado di invalidità pari o superiore al 70% ai sensi dell'AI, si ha diritto a una rendita completa
  - per un grado di invalidità inferiore al 50% ai sensi dell'AI, si applicano le seguenti quote percentuali:

<u>Grado di invalidità</u>	<u>Percentuale</u>
49%	47.5%
48%	45.0%
47%	42.5%
46%	40.0%
45%	37.5%
44%	35.0%
43%	32.5%
42%	30.0%
41%	27.5%
40%	25.0%
Sotto il 40%	0.0%

- 10.5 La Cassa pensioni può riesaminare in qualsiasi momento il diritto a una rendita di invalidità. Il diritto una volta stabilito, sarà aumentato, ridotto o annullato se il grado di invalidità cambia di almeno cinque punti percentuali.
- 10.6 L'importo della rendita di invalidità totale è regolato nella pianificazione previdenziale.
- 10.7 La rendita d'invalidità viene corrisposta fino al decesso o, fatto salvo il capoverso 10, fino alla cessazione dell'invalidità. Al momento del raggiungimento dell'età pensionabile il diritto alla pensione d'invalidità viene sospeso fino a quando l'impresa continua a corrispondere il salario o un indennizzo sostitutivo che ammonta almeno al 80% del salario perso e che è stato finanziato almeno per metà dall'impresa. Determinate è l'ammontare della prestazione d'indennizzo salariale precedente a un'eventuale riduzione a causa dell'obbligo alla prestazione da parte dell'AI federale.
- 10.8 Se titolare di una pensione d'invalidità ha dei figli che alla sua morte avrebbero diritto alla pensione per gli orfani (art. 12), il titolare ha diritto per ciascun figlio a una rendita per figli. Si applica per analogia il regolamento per i figli nati dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, conformemente a quanto specificato nell'art. 9 paragrafo 6. L'ammontare della rendita per figli è regolato nel piano di previdenza.
- 10.9 Se un assicurato, che ha diritto ad una pensione d'invalidità parziale della Cassa pensioni, si ritira dalla Cassa pensioni, continuerà a ricevere la pensione d'invalidità parziale con le eventuali rendite corrispondenti per i figli. Per la parte attiva viene corrisposta una prestazione d'uscita, conformemente a quanto specificato nell'art. 18. Le prestazioni a favore dei superstiti, che continuano ad essere assicurate, sono calcolate in base alla pensione d'invalidità parziale.
- 10.10 Se ai sensi dell'art. 26° LPP la rendita dell'AI è ridotta o soppressa in seguito all'abbassamento del grado d'invalidità, il titolare della pensione d'invalidità continua per tre anni a essere affiliato, alle stesse condizioni, alla Cassa pensioni, sempre che prima della riduzione o della soppressione della rendita abbia partecipato ai provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8a LAI o che la rendita gli sia stata ridotta o soppressa in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa o dell'aumento del grado di occupazione. Anche la protezione assicurativa e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere fintantoché il titolare della pensione d'invalidità percepisce una prestazione transitoria secondo l'articolo 32 LAI.

Per il periodo in cui il rapporto di assicurazione e il diritto alle prestazioni continuano a sussistere, la Cassa pensioni può ridurre la rendita d'invalidità fino a concorrenza dell'importo corrispondente al grado d'invalidità ridotto, ma solo nella misura in cui tale riduzione sia compensata da un reddito supplementare del titolare della pensione d'invalidità. Nell'ambito della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione, i titolari di pensioni d'invalidità interessati continuano a essere considerati invalidi nella stessa estensione ai sensi del presente Regolamento.

- 10.11 La Cassa pensione sospende anche il pagamento della rendita d'invalidità a titolo precauzionale dal momento in cui viene a conoscenza del fatto che l'Ufficio AI ha ordinato la sospensione precauzionale del pagamento della rendita d'invalidità in base all'art. 52 a LPGA.

#### **Art. 11 Rendita o liquidazione per coniugi / Pensione per il convivente**

- 11.1 Se un assicurato, un titolare di pensione di vecchiaia o un titolare di pensione d'invalidità coniugato muore, il coniuge superstite ha diritto ad una rendita per coniugi se al momento del decesso
- deve provvedere al mantenimento di uno o più figli; oppure,
  - ha compiuto il 45° anno d'età e il matrimonio è durato almeno cinque anni.
- Se il coniuge superstite non soddisfa nessuno di questi requisiti, avrà diritto ad una liquidazione unica pari a tre volte l'importo annuo della rendita per coniugi. La durata di una convivenza (paragrafo 4) viene conteggiata negli anni del matrimonio.
- 11.2 L'ammontare della rendita per coniugi è regolato nel piano di previdenza.
- 11.3 Il coniuge divorziato dell'assicurato deceduto è equivalente al coniuge e ha diritto nei confronti della Cassa pensioni a una rendita per coniugi pari all'ammontare minimo legale della rendita del coniuge divorziato secondo la LPP, se
- nella sentenza di divorzio gli è stata assegnata una rendita ai sensi dell'art. 124e cpv. 1 o dell'art. 126 cpv. 1 CC,
  - il matrimonio è durato almeno 10 anni e
- Il diritto a una rendita del coniuge sussiste nella misura in cui la rendita è dovuta ai sensi della lett. a). Dalla prestazione della Cassa pensioni viene tuttavia decurtato l'importo per il quale tale prestazione, insieme alle prestazioni per superstiti dell'AVS, supera il diritto sancito dalla sentenza di divorzio.
- Le rendite per i superstiti dell'AVS vengono computate solo nella misura in cui sperano un diritto proprio a una rendita d'invalidità dell'AI o a una rendita di vecchiaia dell'AVS.
- Se un tribunale ha stabilito che una parte della prestazione d'uscita deve essere destinata all'istituto di previdenza del coniuge divorziato, quest'ultimo ha diritto soltanto alle prestazioni minime legali a favore dei superstiti previste dalla LPP.
- 11.4 Alle stesse condizioni poste per i coniugi, il convivente (di medesimo o diverso sesso) designato dall'assicurato, dal titolare della pensione di vecchiaia o dal titolare della pensione d'invalidità ha diritto a una rendita per superstiti pari all'importo della rendita per coniugi, se
- la persona assicurata non era coniugata al momento del suo decesso e
  - tra i coniugi non esiste alcun legame di parentela e
  - il convivente o la convivente ha avuto negli ultimi cinque anni un'unione domestica (fare riferimento alla definizione negli allegati 4 e 5) ininterrotta con la persona assicurata fino alla morte della medesima oppure deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni e
  - il convivente o la convivente non percepisce alcuna pensione vedovile (art. 20a LPP) e
  - l'assicurato, il titolare della pensione di vecchiaia o il titolare della pensione d'invalidità ha provveduto, quando era ancora in vita, a comunicare per iscritto il nominativo del convivente o della convivente alla Cassa pensioni e
  - la medesima comunicazione è stata presentata al Consiglio della fondazione al massimo tre mesi dopo il decesso dell'assicurato.

- 11.5 Il diritto ad una rendita per coniugi o, più precisamente, ad una pensione per il convivente inizia con il decesso dell'assicurato, al più presto al termine del versamento completo del salario. Tale diritto si estingue nel momento in cui il coniuge o, più precisamente, il convivente si sposa. Con un nuovo matrimonio il coniuge superstite ha diritto ad una liquidazione unica pari a tre volte l'importo annuale della rendita per coniugi.
- 11.6 Quando il coniuge superstite è minore di oltre dieci anni rispetto all'assicurato, al titolare di pensione di vecchiaia o al titolare di pensione d'invalidità deceduto, l'importo intero assicurato della rendita per il coniuge viene diminuito dell'1% per ogni anno o frazione di esso che va oltre i dieci anni. In ogni caso viene versata la prestazione minima prevista dalla LPP.
- 11.7 Il coniuge superstite o il convivente superstite avente diritto può ricevere una liquidazione in capitale al posto della rendita per coniuge o il convivente. Una dichiarazione in tal senso deve essere fatta prima del primo versamento della rendita. Per motivi attuariali, la liquidazione in capitale viene calcolata secondo i criteri tecnici della Cassa pensioni.

#### **Art. 12 Pensione agli orfani**

- 12.1 Se un assicurato, un titolare di pensione di vecchiaia o un titolare di pensione d'invalidità muore, ciascuno dei suoi figli ha diritto ad una pensione per orfani. Il diritto inizia con il decesso dell'assicurato, al più presto al termine del versamento completo del salario. Tale rendita è garantita fino a quando il figlio compie il 18° anno d'età. Per i figli che studiano ancora o che a causa di un difetto fisico o mentale sono menomati o non possono lavorare, il diritto a questa rendita sussiste al massimo fino al compimento del 25° anno d'età.
- 12.2 I minori assistiti e i figliastri hanno diritto ad una pensione per orfani solo se l'assicurato doveva provvedere in modo determinante al loro mantenimento.
- 12.3 L'ammontare della pensione per orfani è regolato nel piano di previdenza.

#### **Art. 13 Capitale pagabile in caso di morte**

- 13.1 Se un assicurato o il titolare di una rendita muore, agli aventi diritto viene corrisposto un capitale pagabile in caso di morte.
- 13.2 L'ammontare del capitale pagabile in caso di morte è regolato nel piano di previdenza.
- 13.3 Indipendentemente dal diritto ereditario, secondo l'ordine seguente gli aventi diritto sono:
- a) il coniuge,
  - b) in mancanza di beneficiari ai sensi della lettera a), le persone sostenute in misura determinante dalla persona deceduta oppure, la persona che ha avuto negli ultimi cinque anni un'unione domestica ininterrotta con il defunto fino al momento della sua morte o che devono provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, a condizione che non sia percepita una rendita vedovile del 2° pilastro (art. 20 cpv. 2 LPP),
  - c) in mancanza di beneficiari ai sensi delle lettere a) e b), gli figli,
  - d) in mancanza di beneficiari ai sensi delle lettere a), b) e c), i genitori o i fratelli e le sorelle del defunto per l'intero capitale previsto in caso di decesso di una persona assicurata o per la metà del capitale previsto in caso di decesso di un beneficiario della rendita.
  - e) in mancanza di beneficiari ai sensi delle lettere a), b), c) e d), in caso di decesso di una persona assicurata, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, per un importo pari alla metà del capitale previsto in caso di decesso.

Le persone beneficiarie ai sensi della lettera b) sono considerate aventi diritto solo se l'assicurato ha provveduto a comunicarne per iscritto i nominativi alla Cassa pensioni. Tale comunicazione deve essere presentata alla Cassa pensioni quando l'assicurato è ancora in vita.

- 13.4 L'assicurato può modificare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla Cassa pensioni il gruppo di beneficiari stabilito nel capoverso 3 come segue:
- a) se ci sono persone ai sensi del capoverso 3 lettera b, può riassumere le persone beneficiarie ai sensi del capoverso 3, lettere a e b,
  - b) se non ci sono delle persone ai sensi del capoverso 3 lettera b, l'assicurato ha il diritto di riassumere le persone beneficiarie ai sensi del capoverso 3 lettere a e c.
- La comunicazione deve essere presentata alla Cassa pensioni, quando l'assicurato è ancora in vita.
- 13.5 L'assicurato può modificare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla Cassa pensioni i diritti delle persone beneficiarie all'interno di un gruppo di beneficiari (cpv. 3 e 4). In mancanza di una comunicazione dell'assicurato, il capitale pagabile in caso di morte sarà suddiviso in parti uguali tra tutti i beneficiari. La comunicazione scritta deve essere presentata alla Cassa pensioni, quando l'assicurato è ancora in vita.
- 13.6 In mancanza di persone ai sensi del capoverso 3, il capitale pagabile in caso di morte viene corrisposto alla Cassa pensioni.

#### **Art. 14 Uso dei fondi liberi / Adeguamenti delle rendite all'andamento dei prezzi**

- 14.1 Il Consiglio della fondazione decide in base alle possibilità finanziarie come utilizzare i fondi liberi della Casa pensioni. I fondi liberi devono essere definiti secondo criteri competenti e devono essere valutati da esperti della previdenza professionale.
- 14.2 Le rendite vengono adeguate in base alle possibilità finanziarie della Cassa pensioni all'andamento dei prezzi, e il Consiglio della fondazione ogni anno decide se e in quale misura ciò è possibile (con riserva dell'art. 36, paragrafo 1 della LPP). Nel suo conto o rapporto annuale, la Cassa pensioni spiega le decisioni del consiglio di fondazione.

#### **Art. 15 Disposizioni per i pagamenti**

- 15.1 Le rendite vengono conteggiate come annualità e corrisposte ai beneficiari alla fine d'ogni mese in 12 rate arrotondate a importi interi. I pagamenti avvengono tramite bonifico postale o bancario all'ufficio di pagamento che l'avente diritto deve specificare in Svizzera. Se la persona beneficiaria della rendita dimora in uno Stato dell'UE o dell'EFTA, può indicare un conto bancario nel Paese di residenza. Per il mese in cui il diritto alla rendita cessa, è garantita ancora la rata intera della pensione.
- 15.2 La Cassa pensioni corrisponde una liquidazione unica del capitale anziché la rendita nel caso in cui, all'inizio della rendita, la pensione di vecchiaia o invalidità ammonti a meno del 10%, la rendita per coniugi ammonti a meno del 6% e la pensione agli orfani ammonti a meno del 2% della pensione di vecchiaia minima prevista dalla AVS (allegato 1). Per motivi attuariali, la liquidazione del capitale viene calcolata secondo i criteri tecnici della Cassa pensioni. Con il pagamento di questa liquidazione si estinguono tutti gli altri diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti alla Cassa pensioni.
- 15.3 Un interesse moratorio è dovuto
- a) in caso di versamento di rendite, a partire dall'avvio di un'esecuzione o dalla presentazione di un'azione giudiziale. Il tasso d'interesse moratorio corrisponde al tasso d'interesse minimo fissato dalla LPP.
  - b) in caso di versamenti di capitale, a partire dalla scadenza. Il tasso d'interesse moratorio corrisponde al tasso d'interesse minimo fissato dalla LPP:

## **IV. Risoluzione del rapporto previdenziale**

### **Art. 16 Esigibilità / Copertura / Rimborso**

- 16.1 Il rapporto previdenziale termina con la risoluzione del rapporto di lavoro, nella misura in cui non sussiste alcun diritto a prestazioni di vecchiaia, a favore dei superstiti o d'invalidità. In caso di riduzione continua della soglia d'entrata, fare riferimento al paragrafo 7 dell'art. 4.
- 16.2 Se il rapporto previdenziale termina, l'assicurato si ritira dalla Cassa pensioni e ha diritto ad una prestazione d'uscita conformemente alle seguenti disposizioni.
- 16.3 La prestazione d'uscita è esigibile con il ritiro dalla Cassa pensioni. A partire da questo momento, tale prestazione deve essere remunerata con il tasso d'interesse minimo, previsto dalla LPP (allegato 1). Se la Cassa pensioni non rimette la prestazione d'uscita entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i dati necessari, a partire da questo termine la prestazione d'uscita dovrà essere remunerata con il tasso dell'interesse di mora stabilito dal Consiglio federale (allegato 1).
- 16.4 Se un assicurato risolve il rapporto di lavoro dopo aver compiuto il 60° anno d'età e avvia un'attività lavorativa autonoma o indipendente oppure viene iscritto come disoccupato, può richiedere il trasferimento della propria prestazione d'uscita in modo che tutti i diritti complementari siano considerati come liquidati.
- 16.5 L'assicurato conserva la copertura assicurativa per il rischio d'invalidità e di morte per un intero mese dopo la risoluzione del rapporto previdenziale. In caso d'ingresso in un nuovo istituto di previdenza, l'assicurazione si estingue immediatamente.
- 16.6 Se la Cassa pensioni è tenuta ad erogare le prestazioni a favore dei superstiti o d'invalidità anche dopo aver rimesso la prestazione d'uscita, le si dovrà rimborsare una parte di tale prestazione per un importo pari a quello necessario a pagare le prestazioni a favore dei superstiti o d'invalidità. Le prestazioni a favore dei superstiti e d'invalidità vengono ridotte proporzionalmente al mancato pagamento del rimborso.
- 16.7 Alla domanda dell'assicurato, l'assicurazione è continuata dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro secondo un accordo particolare con la Cassa pensioni per un massimo di due anni, se le premesse seguenti sono adempiute su base cumulativa:
- a) l'assicurato non sottostà all'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP,
  - b) l'assicurato ha già compiuto 50 anni d'età,
  - c) l'assicurato è stato assicurato al meno per un periodo di cinque anni presso la Cassa pensioni.

### **Art. 17 Proseguimento dell'assicurazione dopo i 55 anni di età**

- 17.1 Gli assicurati che escono dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 55° anno di età perché il loro rapporto di lavoro è stato interrotto dal datore di lavoro possono chiedere alla Cassa pensione il proseguimento della loro assicurazione nella stessa misura e a proprie spese, secondo le seguenti disposizioni. Gli assicurati devono richiedere il proseguimento dell'assicurazione per iscritto prima di lasciare l'azienda e con la prova della cessazione del rapporto di lavoro dichiarata dal datore di lavoro.
- 17.2 Nel corso del proseguimento dell'assicurazione, l'assicurato ha la possibilità di continuare ad alimentare la sua previdenza per la vecchiaia attraverso i contributi. La prestazione d'uscita rimane nella Cassa pensioni, anche se la previdenza per la vecchiaia non viene più accumulata. Se l'assicurato aderisce a un nuovo istituto di previdenza, la Cassa pensioni deve trasferire la prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza nella misura in cui essa può essere utilizzata per il riscatto al nuovo istituto di previdenza integrale delle prestazioni regolamentari.

- 17.3 L'assicurato può assicurare per l'intero piano di previdenza un salario inferiore a quello precedente. Il relativo salario annuo ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 deve essere superiore a quello minimo ai sensi dell'art. 2 LPP (allegato 1).
- 17.4 L'assicurato versa i contributi di rischio (quota del lavoratore dipendente e del datore di lavoro). Se continua a costituire la propria previdenza per la vecchiaia, verserà anche i contributi di risparmio (quota del lavoratore dipendente e del datore di lavoro). In caso di ristrutturazione, l'assicurato è tenuto a versare i contributi per la ristrutturazione (quota del lavoratore dipendente).
- 17.5 L'assicurazione termina al verificarsi del rischio di decesso o d'invalidità o al raggiungimento dell'età pensionabile. Al momento dell'adesione a un nuovo istituto di previdenza, essa termina se più di due terzi della prestazione d'uscita sono necessari nel nuovo istituto per il riscatto dell'intera prestazione regolamentare. Se, dopo il trasferimento, almeno un terzo della prestazione d'uscita finora accumulata rimane nella Cassa pensioni, l'assicurato può proseguire l'assicurazione presso la Cassa pensioni conformemente alla rimanente prestazione d'uscita. Il salario assicurato viene ridotto in misura proporzionale. Prima di ciò, l'assicurazione può essere disdetta in qualsiasi momento dall'assicurato e dall'istituto di previdenza in caso di contributi pendenti. È sufficiente che i contributi di rischio non vengano più versati.
- 17.6 Gli assicurati che proseguono l'assicurazione secondo il presente articolo hanno gli stessi diritti degli assicurati dello stesso gruppo sulla base di un rapporto di lavoro esistente, in particolare per quanto riguarda gli interessi, il tasso di conversione e i pagamenti da parte del precedente datore di lavoro o di un terzo.
- 17.7 Se il proseguimento dell'assicurazione ha avuto una durata superiore a due anni, le prestazioni assicurative devono essere percepite sotto forma di rendita e non è più possibile ritirare o costituire in pegno la prestazione d'uscita per la proprietà abitative ad uso personale. Restano riservate le disposizioni normative che prevedono il pagamento delle prestazioni solo in forma di capitale. Ai sensi dell'art. 9 cpv. 1, le prestazioni assicurative possono essere percepite sotto forma di rendita solo dopo il compimento del 60° anno di età.
- 17.8 Il salario assicurato è definito in un accordo scritto tra l'istituto di previdenza e la persona assicurata e viene registrato se, oltre all'assicurazione di rischio, si continuano ad accumulare contributi di previdenza per la vecchiaia.

#### **Art. 18 Ammontare della prestazione d'uscita**

- 18.1 La prestazione d'uscita corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile (art. 15 LFLP); come minimo è pari al minimale previsto dall'art. 17 LFLP.
- 18.2 Se l'impresa si è accollata interamente o parzialmente una somma di riscatto ai sensi dell'art. 7, l'importo corrispondente viene detratto dalla prestazione d'uscita. Ogni anno contributivo che passa, la trattenuta si riduce di un decimo dell'importo versato dall'impresa. La parte non utilizzata viene accreditata alla riserva dei contributi dei datori di lavoro dell'impresa.
- 18.3 In ogni caso, la prestazione d'uscita comprende come minimo l'avere di vecchiaia disponibile al momento del ritiro dalla Cassa pensione, conformemente a quanto specificato nella LPP.

#### **Art. 18 Uso della prestazione d'uscita**

- 19.1 Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, la Cassa pensioni rimette la prestazione d'uscita al nuovo istituto.

- 19.2 Gli assicurati che non intendono entrare in un nuovo istituto di previdenza, sono tenuti a comunicare alla Cassa pensioni se la prestazione d'uscita è destinata all'apertura di un conto di libero passaggio o alla prenotazione di una polizza di libero passaggio. Se questa comunicazione non arriva, la prestazione d'uscita viene rimessa insieme agli interessi all'istituto collettore dopo sei mesi o, al più tardi, dopo due anni dal caso di libero passaggio.
- 19.3 L'assicurato può richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:
- lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (resta fatto salvo art. 4) oppure
  - avvia un'attività lavorativa autonoma e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria oppure
  - la prestazione d'uscita è inferiore alla sua quota annua.
- Per gli assicurati coniugati, il pagamento in contanti è consentito solo se il coniuge dà la propria autorizzazione scritta. La firma del coniuge dev'essere autenticata. Se negli ultimi tre anni prima dell'uscita sono state pagate delle somme di riscatto, le prestazioni risultanti non vengono corrisposte in denaro contante, ma trasmesse a un conto di libero passaggio o utilizzate per l'istituzione di una polizza di libero passaggio. La Cassa pensioni non garantisce la deducibilità fiscale delle somme di riscatto.
- 19.4 Un assicurato che lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Liechtenstein, non può richiedere il pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia LPP, se rimane assicurato d'obbligo contro i rischi della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità ai sensi delle norme legali d'uno stato membro dell'UE dell'Islanda o della Norvegia.

## **Art. 20 Congedo / Ferie non retribuite / Esonero**

- 20.1 Se un assicurato viene mandato in congedo, la sua assicurazione per un massimo di due anni rimane immutata se i contributi del collaboratore e dell'impresa continuano ad essere versati per tutta la durata del congedo.
- 20.2 Se durante il congedo si continua a pagare solamente i contributi di rischio, questi devono essere corrisposti come importo unico all'inizio del congedo e per tutta la durata del mese.
- 20.3 Se per contro mancano i contributi, per il primo mese di congedo esiste ancora la copertura assicurativa. Al verificarsi del caso assicurato al termine di questo mese, ma prima della ripresa del lavoro, esiste il diritto alla prestazione d'uscita calcolata dal momento in cui inizia il congedo e incrementata con un importo pari all'interesse per il tempo trascorso da allora.
- 20.4 Se al termine del congedo il versamento dei contributi riprende, a partire da questo momento l'avere di vecchiaia viene accumulato nuovamente insieme agli accrediti di vecchiaia e agli interessi.

## **V. Disposizioni particolari**

### **Art. 21 Computazione delle prestazioni di terzi / Riduzione della prestazione / Obbligo di prestazione anticipata**

- 21.1 In caso d'invalidità o decesso di un assicurato o del beneficiario di una rendita d'invalidità, la Cassa pensioni riduce le sue prestazioni fintantoche e nella misura in cui tali prestazioni, addizionate ad altre prestazioni di uguale natura e oggetto e ad altri redditi da considerare, superano il 90% del salario annuo aumentato di eventuali allocazioni per figli di cui si può presumere che la persona assicurata e i suoi figli o superstiti sono privati. Queste disposizioni si applicano per analogia ai versamenti di capitale della Cassa pensioni.
- 21.2 I redditi del coniuge superstite o del convivente superstite e degli orfani vengono presi in considerazione.

- 21.3 In caso di riduzione delle prestazioni d'invalidità prima del raggiungimento dell'età di pensionamento e delle prestazioni per superstiti, la Cassa pensioni può computare le seguenti prestazioni ed entrate:
- prestazioni corrisposte da altre assicurazioni sociali e istituti di previdenza nazionali ed esteri a causa di un evento dannoso;
  - prestazioni e indennità giornaliere delle assicurazioni obbligatorie;
  - prestazioni e indennità giornaliere delle assicurazioni volontarie, i cui premi sono stati erogati almeno per metà dall'impresa;
  - ai beneficiari delle prestazioni d'invalidità: il reddito di lavoro o il reddito sostitutivo ancora prodotto o ragionevolmente ancora producibile.
- Per la definizione del reddito di lavoro ragionevolmente ancora producibile, si fa in linea di massima riferimento al reddito d'invalidità in base alla decisione dell'AI.
- Per motivi attuariali, le prestazioni in capitale uniche vengono convertite in rendite secondo i criteri tecnici della Cassa pensioni.
- Non possono essere computate le seguenti prestazioni ed entrate:
- assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità, liquidazioni, contributi per l'assistenza e prestazioni simili;
  - ulteriore reddito conseguito nel quadro della partecipazione a misure di reintegrazione ai sensi dell'art. 8a LAI.
- 21.4 Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, la Cassa pensioni riduce le prestazioni (ad es. prestazioni di vecchiaia che sostituiscono una rendita d'invalidità) unicamente nel caso in cui esse coincidano con prestazioni versate in virtù della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), della legge sull'assicurazione militare (LAM) o con altre prestazioni simili provenienti da un altro Paese. In questo caso, la Cassa pensioni continua a corrispondere le prestazioni nella stessa misura precedente il raggiungimento dell'età di pensionamento, tuttavia corrisponde al massimo la rendita di vecchiaia risultante all'età di pensionamento. In particolare, le riduzioni di prestazioni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi della LAINF o della LAM non vengono compensate. Le prestazioni ridotte della Cassa pensioni, congiuntamente alle prestazioni ai sensi della LAINF e della LAM e alle prestazioni simili provenienti da un altro Paese, non possono essere inferiori alle prestazioni (non ridotte) stabilite per legge conformemente alla LPP.
- 21.5 Se tuttavia un'assicurazione militare o contro gli infortuni non compensa completamente una riduzione delle prestazioni dell'AVS perché è stato raggiunto l'importo massimo (art. 20 cpv. 1 LAINF, art. 40 cpv. 2 LAM), la Cassa pensioni è tenuta a ridurre la riduzione delle sue prestazioni di una quota pari all'importo non compensato.
- 21.6 In ogni caso vengono però fornite almeno le prestazioni che devono essere fornite ai sensi della LPP e delle relative regole di conteggio.
- 21.7 La Cassa pensioni verifica periodicamente la riduzione delle rendite. In caso di palesi ingiustizie o rincari progressivi, il Consiglio della fondazione può alleviare o revocare completamente la riduzione di una rendita.
- 21.8 Le riduzioni di prestazioni di altri enti assicurativi sulla base di una colpa non vengono compensate. Se l'AVS/AI riduce, nega o revoca una prestazione perché l'avente diritto ha cagionato l'invalidità o la morte in modo colposo o perché si è opposto a un provvedimento d'integrazione dell'AI, la Cassa pensioni può ridurre in modo proporzionale le proprie prestazioni. La Cassa pensioni non è tenuta a compensare eventuali negazioni o riduzioni delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare.

- 21.9 Nei confronti di un terzo responsabile del caso di previdenza, la Cassa pensioni entra in vigore al momento dell'evento a favore dell'assicurato o dell'avente diritto per un importo massimo pari all'ammontare minimo legale previsto dalla LPP. Inoltre, la Cassa pensioni può richiedere all'assicurato o all'avente diritto di rinunciare alle sue pretese nei confronti di terzi responsabili per un importo pari all'obbligo di prestazione. Se la rinuncia richiesta non avviene, la Cassa pensioni ha il diritto di sospendere l'erogazione delle prestazioni sovraobbligatorie.
- 21.10 Se l'assunzione delle rendite da parte dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare oppure della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è contestabile ai sensi della LPP, la persona avente diritto può richiedere una prestazione anticipata alla Cassa pensioni. Se, all'insorgere di un diritto a prestazioni a favore dei superstiti o d'invalidità, non è chiaro quale istituto di previdenza è obbligato alla prestazione, la persona avente diritto può richiedere una prestazione anticipata alla Cassa pensioni presso la quale era assicurata per ultimo. La Cassa pensioni eroga prestazioni anticipate proporzionalmente alle prestazioni minime previste per legge ai sensi della LPP.
- 21.11 Se il caso viene assunto da un altro assicuratore o, più precisamente, da un altro istituto di previdenza, l'assicuratore o l'istituto è tenuto a rimborsare le prestazioni anticipate proporzionalmente al proprio obbligo di prestazione.

## **Art. 22 Garanzia delle prestazioni della Cassa pensioni**

- 22.1 Le prestazioni della Cassa pensioni sono sottratte all'esecuzione forzata nella misura in cui ciò è consentito dalla legge. Il diritto alle prestazioni della Cassa pensioni può, con riserva dell'art. 24, essere costituito in pegno o ceduto prima dell'esigibilità di tali prestazioni.
- 22.2 Le prestazioni della Cassa pensioni percepite illegittimamente vengono compensate o, più precisamente, devono essere rimborsate alla Cassa pensioni con i successivi diritti alle prestazioni.

## **Art. 23 Compensazione con crediti**

- 23.1 I crediti ceduti dall'impresa alla fondazione per un assicurato o un titolare di rendita non possono essere compensati con prestazioni della Cassa pensioni. Fanno eccezione i contributi dovuti dall'assicurato.

## **Art. 24 Obbligo d'informazione e dichiarazione**

- 24.1 Gli assicurati sono tenuti, senza particolari esortazioni, ad informare fedelmente la Cassa pensioni riguardo tutte le circostanze determinanti per la propria assicurazione, in particolare riguardo lo stato di salute al momento dell'ingresso nella Cassa pensioni e i cambiamenti dello stato civile e dei rapporti familiari.
- 24.2 Su richiesta della Cassa pensioni, le persone aventi diritto ad una rendita devono presentare un certificato di vita. Gli invalidi sono tenuti a comunicare un ulteriore reddito di lavoro e un reddito conseguito in forma di pensione così come eventuali cambiamenti del grado d'invalidità. Gli assicurati garantiscono alla Cassa pensioni la possibilità di prendere visione delle decisioni dell'Al.
- 24.3 Gli assicurati e gli aventi diritto sono tenuti a fornire alla Cassa pensioni la documentazione e le informazioni necessarie e richieste così come a presentare il materiale relativo alle prestazioni, alle riduzioni o ai rifiuti da parte degli altri istituti d'assicurazione o di terzi citati nell'art. 20. In caso di rifiuto, la Cassa pensioni è autorizzata a differire discrezionalmente le prestazioni.

- 24.4 Gli assicurati disponendo di più di un rapporto di previdenza di cui la somma supera i loro salari e redditi soggetti all'AVS ai sensi dell'art. 79c della LPP, sono tenuti a informare la Cassa pensioni sul totale dei rapporti previdenziali e sui salari e redditi che ci sono assicurati.
- 24.5 La fondazione declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze dannose, causate dall'inadempimento degli obblighi suddetti per gli assicurati o i loro superstiti. Se un simile inadempimento degli obblighi dovesse causare danni alla Cassa pensioni, il Consiglio della fondazione potrebbe ritenere responsabile la persona inadempiente.

#### **Art. 25 Trattamento dei dati personali**

- 25.1 La Cassa pensione è autorizzata al trattamento dei dati personali, anche particolarmente sensibili, o alla trasmissione a terzi per adempiere ai propri compiti in conformità al presente regolamento.
- 25.2 I dati personali necessari per l'adempimento dei propri compiti vengono trasmessi all'ufficio di revisione, agli esperti in materia di previdenza professionale, all'eventuale riassicurazione e agli attuari responsabili che operano nell'ambito obblighi di presentazione dei conti del datore di lavoro affiliato.
- 25.3 Inoltre, la Cassa pensione è autorizzata a ricorrere a terzi per l'adempimento dei compiti previsti dal presente regolamento e a comunicare loro i dati personali necessari a tal fine, compresi i dati personali particolarmente sensibili.
- 25.4 Le persone coinvolte nell'attuazione, nel monitoraggio o nella supervisione dell'attuazione della disposizione devono, in linea di principio, mantenere la riservatezza nei confronti di terzi.

#### **Art. 26 Prelievo anticipato / Costituzione in pegno / Obbligo d'informazione**

- 26.1 L'assicurato può richiedere fino al compimento del 62° anno d'età un importo per la proprietà di un'abitazione d'uso proprio (acquisto e costruzione della proprietà d'abitazione, partecipazioni alla proprietà d'abitazione o rimborso del mutuo ipotecario). L'importo minimo per il prelievo anticipato ammonta a CHF 20'000; ciò non si applica all'acquisizione di quote di partecipazione di cooperative di costruzione di abitazioni e di partecipazioni analoghe. Per uso proprio s'intende il godimento da parte dell'assicurato del proprio domicilio o della dimora abituale. Tuttavia, l'assicurato può anche costituire in pegno questa somma o il diritto alla prestazione previdenziale per il medesimo scopo.
- 26.2 Fino al compimento del 50° anno d'età l'assicurato può riscuotere o costituire in pegno un importo pari anche all'ammontare della prestazione d'uscita cui ha diritto. L'assicurato che ha già compiuto il 50° anno d'età può prelevare al massimo la prestazione d'uscita cui avrebbe avuto diritto al compimento del 50° anno di vita oppure la metà della prestazione d'uscita disponibile al momento del prelevamento. Se nei ultimi tre anni sono stati effettuati riscatti, le prestazioni che ne risultano non possono essere riscossi come prelievo anticipato.
- 26.3 Presentando una domanda scritta, l'assicurato può richiedere informazioni riguardo all'importo che ha a disposizione per la proprietà d'abitazione e la riduzione di prestazione che un simile prelevamento comporta. La Cassa pensioni si presta quale intermediaria per la stipulazione di una assicurazione complementare per coprire le lacune assicurative e lo avverte dell'obbligo di pagare le tasse.

- 26.4 Se un assicurato fa uso del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, è tenuto a presentare i documenti contrattuali relativi all'acquisto o alla costruzione in pegno, è tenuto a presentare i documenti contrattuali relativi all'acquisto o alla costruzione della proprietà abitativa o al rimborso del prestito ipotecario, il regolamento o il contratto di locazione o di prestito in caso di acquisto di quote di una società di costruzione e di abitazione e i documenti ufficiali corrispondenti in caso di partecipazioni analoghe. Gli assicurati coniugati devono presentare anche il consenso scritto del coniuge ai fini del prelievo anticipato e di ogni conseguente esercizio del diritto di costituzione in pegno. La firma del coniuge dev'essere autenticata. In caso di costituzione in pegno, la Cassa pensioni verifica se il coniuge/partner registrato ha controfirmato il contratto di costituzione in pegno presso l'istituto finanziario.
- 26.5 La Cassa pensioni paga il prelievo anticipato al più tardi dopo 6 mesi dalla richiesta presentata dall'assicurato. In caso d'insufficienza di copertura, la Cassa pensioni può limitare nel tempo e nell'importo o negare completamente il pagamento di un prelievo anticipato che serve al rimborso di un mutuo ipotecario. La Cassa pensioni deve informare gli assicurati in merito alla durata dei provvedimenti.
- 26.6 Se la liquidità della Cassa pensioni è messa in discussione dai prelievi anticipati, la Cassa pensioni è autorizzata a sospendere l'assolvimento delle domande. Il Consiglio della fondazione stila un ordine di priorità per il trattamento delle domande.
- 26.7 In caso di prelievo anticipato, all'avere di vecchiaia viene sottratto l'importo prelevato anticipatamente. Le prestazioni assicurate ai sensi dell'art. 8 si riducono in proporzione all'importo prelevato in anticipo. La rendita per coniugi viene ridotta del 5% del prelievo anticipato. La riduzione si applica ai prelievi anticipati per la proprietà abitativa effettuati dopo il 1° gennaio 2016. L'eventuale rimborso (parziale) dell'importo prelevato anticipatamente è possibile fino al raggiungimento dell'età di pensionamento. Il rimborso viene trattato come somma di riscatto ai sensi dell'art. 7. L'importo rimborsato viene accreditato all'avere di vecchiaia LPP e agli altri averi di vecchiaia nelle stesse proporzioni applicate al prelievo anticipato.
- 26.8 La Cassa pensioni può richiedere all'assicurato per il trattamento della richiesta di prelievo anticipato, rispettivamente costituzione in pegno, un indennizzo di al massimo CHF 600.00 per le spese d'amministrazione (fare riferimento all'allegato 6). L'assicurato è tenuto a rimborsare alla Cassa pensioni le spese per la menzione nel registro fondiario.

## **Art. 27 Divorzio**

- 27.1 I diritti acquisiti a titolo della previdenza professionale durante il matrimonio e fino all'introduzione della procedura di divorzio sono condivisi. Si applicano gli art. 122 – 124e CC.
- 27.2 Se la sentenza giudiziale pronunciata nel quadro del divorzio dell'assicurato stabilisce che la Cassa pensioni deve trasferire una parte della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio all'istituzione di previdenza del coniuge divorziato, l'avere di vecchiaia disponibile per l'assicurato è ridotto di conseguenza. La riduzione si applica nelle proporzioni che legano l'avere di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia. Le prestazioni assicurate si riducono proporzionalmente dell'importo trasferito. La persona assicurata può apportare in qualsiasi momento un versamento pari all'ammontare della parte di prestazione di uscita trasferita. Le somme che versa vengono accreditate nelle proporzioni iniziali all'avere di vecchiaia LPP e agli altri averi di vecchiaia.

- 27.3 Se la sentenza giudiziale pronunciata nel quadro del divorzio di un beneficiario di rendita d'invalidità (prima del raggiungimento dell'età di pensionamento) stabilisce che la Cassa pensioni deve trasferire una parte della prestazione d'uscita accumulata durante il matrimonio all'istituzione di previdenza del coniuge divorziato, l'aver di vecchiaia disponibile del beneficiario di rendita d'invalidità (prima del raggiungimento dell'età di pensionamento) è ridotto di conseguenza. La riduzione si applica nelle proporzioni che legano l'aver di vecchiaia LPP e gli altri averi di vecchiaia. Le prestazioni assicurate si riducono proporzionalmente dell'importo trasferito ai sensi dell'art. 24 cpv. 7. Un diritto già esistente a rendita d'invalidità o a rendita per figli all'introduzione della procedura di divorzio rimane inalterato fino al raggiungimento dell'età di pensionamento.
- 27.4 Se in una sentenza giudiziale viene pronunciato (prima del raggiungimento dell'età di pensionamento) il divorzio di un beneficiario di rendita d'invalidità che percepisce una rendita d'invalidità ai sensi del regolamento valido prima del 31 dicembre 2003, la rendita d'invalidità viene ridotta a partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. La rendita d'invalidità viene ridotta dell'importo da sottrarre che risulta prendendo come base di calcolo la prestazione d'uscita ridotta della parte da trasferire della prestazione d'uscita. Tuttavia, la riduzione rispetto alla rendita d'invalidità percepita fino a quel momento non deve essere superiore alla parte ceduta della prestazione d'uscita in proporzione alla prestazione d'uscita complessiva. Le prestazioni assicurate si riducono proporzionalmente alla rendita d'invalidità ridotta. La riduzione viene calcolata in base alle disposizioni regolamentari alla base del calcolo della rendita d'invalidità. Determinante per il calcolo è il momento dell'avvio della procedura di divorzio. Un diritto già esistente a rendita per figli al momento dell'introduzione della procedura di divorzio rimane inalterato.
- 27.5 Se in una sentenza giudiziale viene pronunciato il divorzio di un beneficiario di rendita di vecchiaia o di un beneficiario di rendita d'invalidità dopo l'età di pensionamento e se un tribunale si è espresso a favore di una divisione della rendita di vecchiaia o d'invalidità, la rendita di vecchiaia o d'invalidità viene ridotta della quota assegnata al coniuge divorziato. La riduzione è proporzionale al rapporto della parte LPP e della parte sopra obbligatoria della rendita. Ai sensi dell'art. 19h dell'OLP, la quota di rendita assegnata al coniuge divorziato viene convertita in una rendita vitalizia per il coniuge divorziato dal momento in cui il divorzio passa in giudicato. Per un beneficiario di rendita d'invalidità, la quota di rendita dovuta al coniuge divorziato continua a essere computata nel calcolo di un'eventuale riduzione della rendita d'invalidità ai sensi dall'art. 20 cpv. 1 e 2. Il diritto alla rendita vitalizia termina con il decesso del coniuge divorziato.
- 27.6 La Cassa pensioni trasferisce la rendita vitalizia al coniuge divorziato al suo istituto di previdenza o di libero passaggio. Invece del trasferimento della rendita, la Cassa pensioni e il coniuge divorziato possono accordarsi su un versamento unico di capitale. Per motivi attuariali, la liquidazione in capitale viene calcolata secondo i criteri tecnici della Cassa pensioni. Con il suo pagamento, qualsiasi altro diritto del coniuge divorziato viene estinto.
- 27.7 Se il coniuge divorziato ha diritto a una rendita d'invalidità completa o se ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato ai sensi della LPP, ha il diritto di richiedere il pagamento della rendita vitalizia. Se il coniuge divorziato ha raggiunto l'età di riferimento ai sensi della LPP, la rendita vitalizia gli viene concessa. Il coniuge può richiedere il versamento nel suo istituto di previdenza secondo il regolamento dello stesso.

- 27.8 Se un assicurato o un beneficiario di rendita d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento durante la procedura di divorzio, la parte della prestazione d'uscita da trasferire e la rendita vengono ridotte. La riduzione corrisponde all'importo che sarebbe stato sottratto dalle prestazioni versate al beneficiario di rendita d'invalidità tra il momento in cui raggiunge l'età di pensionamento e il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio se il loro calcolo si fosse basato sull'aver di vecchiaia ridotto della parte della prestazione d'uscita da trasferire. La riduzione viene divisa al 50% tra la rendita e la parte della prestazione d'uscita da trasferire. A partire dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la rendita viene inoltre adattata costantemente sulla base dell'aver di vecchiaia ridotto della parte della prestazione d'uscita da trasferire.
- 27.9 Se un assicurato ottiene la prestazione d'uscita o una rendita vitalizia dal coniuge divorziato (sulla base di una sentenza giudiziale), la prestazione è trattata come una somma di riscatto. È accreditata all'aver di vecchiaia LPP e agli altri averi di vecchiaia conformemente alle prescrizioni dell'istituto di previdenza all'origine del trasferimento. L'assicurato informa la Cassa pensioni del suo diritto a una rendita vitalizia e trasmette il nome dell'istituzione di previdenza del coniuge divorziato.
- 27.10 In caso di risoluzione giudiziale di un'unione civile registrata si applicano le disposizioni di divorzio comunemente applicabili.

#### **Art. 28 Negligenza nell'obbligo di mantenimento**

- 28.1 Se la Cassa pensione riceve una comunicazione ufficiale in cui si dichiara che una persona assicurata ha trascurato i suoi obblighi di mantenimento, può concedere solo versamenti di capitale, pagamenti in contanti, prelievi anticipati PPA e costituzioni in pegni PPA o prestazioni d'uscita nell'ambito dell'art. 40 LPP o dell'art. 24bis LFLP.

#### **Art. 29 Liquidazione parziale**

- 29.1 La liquidazione parziale è regolata separatamente nel Regolamento relativo alla liquidazione parziale.

### **V. Organizzazione**

#### **Art. 30 Consiglio della fondazione**

- 30.1 Il Consiglio della fondazione è l'organo supremo della medesima. È costituito almeno da sei membri, la metà dei quali viene eletta dall'impresa e dagli assicurati del suo ambiente.
- 30.2 La fondazione garantisce la prima formazione e il perfezionamento dei membri del Consiglio, in modo che possano adempiere alle proprie mansioni direttive.
- 30.3 I membri del Consiglio della fondazione rimangono in carica per quattro anni e possono essere rieletti. I membri eletti dagli assicurati si ritirano dal Consiglio della fondazione risolvendo il proprio rapporto di lavoro. I membri eletti dalla società si ritirano dal Consiglio di fondazione quando lasciano la Cassa pensioni o al momento del pensionamento. Per il periodo restante del mandato viene eletto un membro sostitutivo, secondo la procedura prevista dal paragrafo 1.
- 30.4 All'inizio d'ogni nuovo incarico il Consiglio della fondazione elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri. In caso di parità di voti al momento della nomina del presidente o del vicepresidente, la decisione spetta a un arbitro neutrale scelto di comune accordo. Se il presidente rappresenta il datore di lavoro, i lavoratori hanno diritto all'incarico del vicepresidente o viceversa. In caso d'assenza del presidente, il vicepresidente ne assume la funzione.
- 30.5 Il Consiglio della fondazione si riunisce ogni volta che le aziende lo richiedono; come minimo, si riunisce una volta all'anno su invito del presidente. Ogni membro del Consiglio della fondazione può richiedere per iscritto al presidente la convocazione di una riunione.

- 30.6 Il Consiglio della fondazione è atto a deliberare se almeno due rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro sono presenti, e tra essi il presidente o il vicepresidente. Un membro assente può farsi rappresentare da un altro membro in possesso di delega scritta. Il Consiglio della fondazione delibera a maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati. In caso di parità di voti bisogna ripetere la votazione. In caso di ulteriore parità di voti, la mozione è considerata respinta.
- 30.7 Si deve stilare un verbale relativo alle riunioni del Consiglio della fondazione che dovrà essere firmato dal presidente o dal vicepresidente e dal protocollista. Le delibere circolari devono essere inserite nel verbale della riunione successiva. Esse richiedono l'approvazione scritta da parte di tutti i membri del Consiglio della fondazione.
- 30.8 Il Consiglio della fondazione dirige le aziende della fondazione secondo le prescrizioni della legge, le disposizioni dei documenti della fondazione e le direttive dell'autorità di vigilanza. Il Consiglio della fondazione prende tutte le decisioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo della fondazione. Si pronuncia sul pagamento delle prestazioni e dei risarcimenti ai beneficiari o ai rispettivi superstiti applicando il regolamento che ha anche emanato.
- 30.9 Il Consiglio della fondazione rappresenta la medesima all'esterno. A tale scopo, il Consiglio della fondazione designa le persone che rappresenteranno la fondazione con firma collettiva a due giuridicamente vincolante. Le persone autorizzate a firmare non devono essere necessariamente membri del Consiglio della fondazione.
- 30.10 Il Consiglio della fondazione designa l'amministratore della fondazione che può essere allo stesso tempo un membro del Consiglio della fondazione. Per determinate mansioni, il Consiglio della fondazione è autorizzato a ordinare commissioni o incaricare singole persone. Queste persone non devono essere membri del Consiglio della fondazione.
- 30.11 Tutte le persone preposte all'amministrazione, al controllo o alla sorveglianza della Cassa pensioni sono tenute a rispettare l'obbligo del segreto professionale.
- 30.12 Ulteriori informazioni in merito all'organizzazione sono disponibili nel relativo Regolamento (Regolamento sull'organizzazione).

#### **Art. 31 Controllo / Insufficienza di copertura**

- 31.1 Il Consiglio della fondazione designa l'organo di revisione della fondazione (art. 52°, paragrafo 1 LPP). Ogni anno quest'organo deve controllare l'amministrazione, la contabilità e gli investimenti della fondazione e presentare al Consiglio un rapporto scritto al riguardo. Il conto annuale, il bilancio e il rapporto dell'organo di revisione devono essere trasmessi all'autorità di vigilanza cantonale.
- 31.2 Il Consiglio della fondazione designa l'esperto di previdenza professionale (art. 52° cpv. 1 LPP). Periodicamente, almeno ogni tre anni, egli verifica se la Cassa pensioni è in grado di fornire garanzie per l'adempimento dei propri impegni e che le disposizioni attuariali su prestazioni e finanziamento contenute nel regolamento siano conformi alle norme di legge. Al Consiglio della fondazione sottopone inoltre delle raccomandazioni che concernono in particolare l'ammontare del tasso d'interesse e i restanti criteri tecnici.
- 31.3 In caso d'insufficienza di copertura il Consiglio della fondazione, in collaborazione con l'esperto di previdenza professionale, definisce provvedimenti adeguati all'eliminazione dello scoperto. Se necessario, si possono adeguare soprattutto la corresponsione degli averi di vecchiaia (art. 5 cpv. 3), il finanziamento, le prestazioni.  
Fino a quando esiste un'insufficienza di copertura con il saggio d'interesse sui conti di vecchiaia (art. 5 paragrafo 3 lett. a) situandosi al di sotto del saggio d'interesse minimo della LPP, anche l'ammontare minimale ai sensi dell'art. 17 della LFLP viene calcolato con il tasso d'interesse dei conti di vecchiaia.

In mancanza d'altri provvedimenti che consentono di raggiungere l'obiettivo, per la durata dello scoperto la Cassa pensioni è autorizzata a prelevare dagli assicurati, dall'impresa e dai titolari di rendita i contributi per eliminare la copertura in difetto.

L'ammontare del contributo versato dall'impresa deve essere almeno pari alla somma dei contributi versati dagli assicurati. Il contributo dei titolari di rendita può essere aumentato solo fino alla parte di rendita corrente, che si è costituita negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questo provvedimento, attraverso rincari non prescritti dalla legge o dal regolamento. Tale contributo non può essere incrementato fino alle prestazioni assicurative per vecchiaia, decesso e invalidità previste dalla previdenza obbligatoria. L'ammontare della rendita all'insorgere del diritto rimane garantito. L'importo dei titolari di rendite viene compensato con le rendite correnti.

31.4 Se i provvedimenti descritti nel paragrafo 3 si rivelano insufficienti, per il periodo dello scoperto (al massimo cinque anni) la Cassa pensioni può diminuire il tasso d'interesse minimo previsto dalla LPP. La riduzione può ammontare al massimo allo 0,5 per cento.

31.5 La Cassa pensioni deve informare l'autorità di vigilanza, l'impresa, gli assicurati e i titolari di rendita riguardo all'insufficienza di copertura e ai provvedimenti adottati.

### **Art. 32 Contabilità / Investimenti**

32.1 L'amministrazione è regolata ad anno solare. La contabilità della Cassa pensioni viene chiusa ogni anno il 31 Dicembre. Il bilancio e il rapporto annuale devono essere stilati al massimo dopo sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

32.2 Il capitale della Cassa pensioni è gestito dal Consiglio della fondazione. Il capitale deve essere amministrato secondo principi riconosciuti e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni legali in materia d'investimenti, secondo le quali oltre alla sicurezza dell'investimento si deve perseguire anche una rendita adeguata e si deve tenere conto delle esigenze di liquidità della Cassa pensioni. Il Consiglio della fondazione è autorizzato ad affidare a terzi gli investimenti.

32.3 Il Consiglio della fondazione emana un regolamento per gli investimenti.

## **VII. Disposizioni finali**

### **Art. 33 Applicazione e modifiche del regolamento**

33.1 Il Consiglio della fondazione decide, attenendosi ai documenti della medesima, in merito alle questioni che il presente regolamento ha lasciato in sospeso o ha regolamentato solo in parte. In casi particolari, il Consiglio della fondazione è autorizzato a derogare dalle disposizioni del presente regolamento qualora la loro applicazione comporti un'ingiustizia per la persona, più precisamente le persone interessate e la deroga è comunque conforme al senso e allo scopo della Cassa pensioni.

33.2 In casi di dubbi è determinante la versione in lingua tedesca del regolamento.

33.3 Il Consiglio della fondazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento salvaguardando sempre i diritti acquisiti. Le disposizioni che prevedono prestazioni supplementari delle imprese affiliate non possono essere emanate senza l'autorizzazione della medesima.

### **Art. 34 Risoluzione dei contratti d'affiliazione / Scioglimento della fondazione**

34.1 La risoluzione di un contratto d'affiliazione da parte del datore di lavoro avviene d'intesa con il personale o l'eventuale rappresentanza dei lavoratori. La Cassa pensioni è tenuta a comunicare la risoluzione all'istituto di compensazione. Sono determinanti le disposizioni contenute negli art. 53b, 53d e 53e LPP, art. 18a LFLP e art. 1 del regolamento.

34.2 In caso di liquidazione totale della fondazione sono determinanti le disposizioni dell'art. 53c e dell'art. 53d LPP nonché dell'art. 18a LFLP.

### **Art. 35 Controversie**

35.1 Il tribunale delle assicurazioni cantonale decide in merito alle controversie tra un assicurato o un avente diritto e la fondazione che non si possono comporre internamente. Foro competente è la sede svizzera o la residenza della parte convenuta oppure la località dell'azienda presso la quale era assunto l'assicurato. Per un eventuale impugnazione valgono le disposizioni della LTF.

### **Art. 36 Entrata in vigore / disposizioni transitorie**

36.1 Il presente regolamento e i relativi supplementi entrano in vigore con il 1° gennaio 2024 e sostituiscono il regolamento valido dal 1° gennaio 2022. La modifica del regolamento non pregiudica i diritti acquisiti di tutti i destinatari. I coniugi divorziati ai quali è stata concessa una rendita o una liquidazione in capitale per una rendita vitalizia prima del 1° gennaio 2017 hanno diritto alle prestazioni per superstiti ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 conformemente al regolamento valido dal 1° gennaio 2016.

36.2 L'ammontare delle rendite già in corso al 31 dicembre 2023 e le prestazioni coassicurate a favore dei superstiti non subiscono alcuna modifica. Le rendite transitorie AVS per le donne già in pagamento al 1° gennaio 2024 saranno versate fino al compimento di 64 anni. In caso contrario, si applicano le disposizioni del presente regolamento; in particolare, un'eventuale riduzione delle prestazioni dovuta all'eccedenza d'assicurazione sarà apportata ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento. Per il resto vengono applicate le disposizioni del presente regolamento. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, l'averne di vecchiaia continua a essere conteggiato sul salario assicurato al momento in cui è insorta l'invalidità al lavoro. Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati in base alle aliquote specificate nell'art. 5 paragrafo 2.

36.3 Alle rendite per coniugi rispettivamente alle pensioni per il convivente in corso si applicano le disposizioni del nuovo Regolamento. In particolare non subisce più alcuna variazione l'ammontare della rendita per coniugi nel momento in cui l'assicurato deceduto avrebbe raggiunto l'età di pensionamento.

36.4 Per i beneficiari di rendite d'invalidità il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 55 anni, il diritto alla rendita precedente continua fino al cambiamento del grado d'invalidità nel corso di una revisione secondo l'art. 10 cpv. 5. Il diritto alla rendita precedente rimane in vigore anche dopo tale revisione, a condizione che l'applicazione dell'art. 10 cpv. 4 comporti una diminuzione del diritto alla rendita precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un aumento in caso di diminuzione del grado d'invalidità.

36.5 Per i beneficiari di rendita d'invalidità il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 30 anni, il diritto alla rendita secondo l'art. 10 cpv. 4 è applicato al più tardi il 31 dicembre 2031. Se l'importo della rendita diminuisce rispetto all'importo precedente, viene pagato l'importo precedente fino al cambiamento del grado d'invalidità in seguito ad una revisione del diritto alla rendita secondo l'art. 10 cpv. 5.

36.6 Per i beneficiari di rendite d'invalidità il cui diritto alla rendita è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 55 anni, l'applicazione dell'art. 10 cpv. 4 è differita durante la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione secondo l'art. 26 della LPP.

36.7 Per i beneficiari di rendita d'invalidità il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che hanno raggiunto l'età di 55 anni entro tale data, continuano ad essere applicate le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2021.

Volketswil, 4 dicembre 2023

Il Consiglio della fondazione

## VIII. Supplementi al regolamento

### Tassi di conversione per il conteggio della pensione di vecchiaia (Regolamento art. 9)

Il tasso di conversione deve essere fissato in base all'età raggiunta nell'anno corrente al momento del pensionamento. I tassi di conversione in % sull'avere di vecchiaia sono determinati come specificato qui di seguito:

Età d'uscita	Tasso di conversione in % dell'avere di vecchiaia		
	2024	2025	2026
60	4.28%	4.27%	4.26%
61	4.38%	4.37%	4.36%
62	4.50%	4.49%	4.48%
63	4.62%	4.60%	4.59%
64	4.74%	4.73%	4.72%
65	4.88%	4.86%	4.85%
66	5.02%	5.01%	4.99%
67	5.18%	5.16%	5.15%
68	5.34%	5.33%	5.31%
69	5.53%	5.51%	5.49%
70	5.72%	5.70%	5.68%

L'età viene calcolata con precisione d'anni e mesi. Il periodo intercorso dal giorno della nascita fino al primo del mese successivo non viene preso in considerazione. I valori intermedi vengono interpolati in modo lineare.

I tassi di conversione prevedibile per un pensionamento dopo il 2026 sono disponibili su richiesta presso l'amministrazione.

### Riduzione dell'avere di vecchiaia in seguito al prelievo d'una pensione transitoria (Regolamento art. 9)

In base al numero d'anni durante i quali deve essere corrisposta la pensione transitoria, l'avere di vecchiaia disponibile viene ridotto del seguente multiplo dell'importo annuale della pensione transitoria:

Durata	Riduzione dell'avere di vecchiaia
5 anni	4.939 x pensione transitoria
4 anni	3.961 x pensione transitoria
3 anni	2.978 x pensione transitoria
2 anni	1.990 x pensione transitoria
1 anno	0.998 x pensione transitoria

I valori intermedi vengono interpolati in modo lineare.

## VIII. Allegati

### Cassa pensioni BonAssistus

Industriestrasse 25  
8604 Volketswil

#### Importi determinanti 2024

##### Importi AVS

Pensione di vecchiaia AVS massima	CHF	29'480.00
Pensione di vecchiaia minima dell'AVS	CHF	14'740.00

##### Importi LPP

Salario minimo ai sensi dell'articolo 2 LPP <sup>1</sup>	CHF	22'050.00
Deduzione di coordinamento	CHF	25'725
Interesse minimo ai sensi della LPP		1.25%

##### Età di riferimento secondo la LPP

L'età raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno

##### Importi determinanti della Cassa pensioni

Soglia d'entrata	CHF	22'050.00
Salario minimo assicurato	CHF	3'675.00
Salario annuale determinante massimale	CHF	441'000.00
Deduzione di coordinamento		a seconda del piano di previdenza
Remunerazione in corso d'anno dell'avere di vecchiaia		n.a.
Tasso dell'interesse di mora		2.25%
Definitivo tasso di conversione all'età di 65 anni		è fissato fine anno

<sup>1</sup> Se non sussiste alcun diritto a una rendita AI. Se hai diritto a una pensione. AL parziale, il salario minimo sarà ridotto in base alla percentuale del tuo diritto alla pensione parziale. Ad esempio, il salario minimo con una percentuale di diritto del 25% CHF 16'538 (75% di CHF 22'050) e con una percentuale del 69% CHF 6'836 (31% di CHF 22'050)

**Nota esplicativa relativa alla ripartizione del capitale  
pagabile in caso di morte**

La persona firmataria desidera che al suo decesso l'eventuale capitale pagabile in caso di morte venga corrisposto ai superstiti secondo il seguente ordine e nell'entità specificata di segugi:

**1. Persona**

Nome / Cognome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ NPA / Località \_\_\_\_\_

quota % \_\_\_\_\_

**2. Persona**

Nome / Cognome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ NPA / Località \_\_\_\_\_

quota % \_\_\_\_\_

**3. Persona**

Nome / Cognome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ NPA / Località \_\_\_\_\_

quota % \_\_\_\_\_

**4. Persona**

Nome / Cognome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ NPA / Località \_\_\_\_\_

quota % \_\_\_\_\_

**Mio dati personali**

Nome / Cognome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ NPA / Località \_\_\_\_\_

Questo modulo deve essere compilato soltanto da assicurati non coniugati. È consigliabile indicare gli importi spettanti alle singole persone in valori percentuali (%).

Luogo / Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Cassa pensioni BonAssistus**

Industriestrasse 25

8604 Volketswil

**Richiesta di capitalizzazione della pensione di vecchiaia**

Conformemente al regolamento vigente, è possibile richiedere la capitalizzazione totale o parziale della pensione di vecchiaia.

Ho deciso di sfruttare questa opportunità e, pertanto, faccio domanda per la capitalizzazione irrevocabile della pensione di vecchiaia.

**Dati personali**

Nome / Cognome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ NPA / Località \_\_\_\_\_

Stato civile \_\_\_\_\_

**Dati del coniuge o partner registrati**

Nome / Cognome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

**Capitalizzazione** 100% Capitalizzazione Capitalizzazione parziale quota % \_\_\_\_\_ Importo CHF \_\_\_\_\_

Sono consapevole del fatto che tutti i diritti verso la Cassa pensioni (rendita per il coniuge, rendita per figli e adeguamenti al carovita) relativi alla parte di pensione di vecchiaia, corrisposta come capitale, sono liquidati. Inoltre, confermo che, ai sensi dell'art. 79b LPP, durante gli ultimi tre anni prima del versamento di capitale non è stato effettuato un riscatto volontario.

**Dati di pagamento**

Nome della banca \_\_\_\_\_ NPA / Località \_\_\_\_\_

Clearing \_\_\_\_\_ No. di conto \_\_\_\_\_

Postfinance \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

Luogo / Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Firma del coniuge o partner registrati \_\_\_\_\_

La Firma del coniuge dev'essere autenticata

## Nota esplicativa relativa alla pensione per il convivente

### Definizione e documenti da presentare

Un'unione domestica simile al matrimonio (convivenza), anche tra persone dello stesso sesso, viene equiparata, per quanto concerne il diritto ad una rendita, al matrimonio se (cumulativo):

- entrambi i partner non sono coniugati e tra di loro non esiste alcun legame di parentela. A questo riguardo si deve presentare un certificato relativo allo stato civile dei due partner.

---

- al momento del decesso, il rapporto di convivenza in economia domestica comune sussisteva almeno da cinque anni. Per quanto concerne l'economia domestica comune, si deve presentare un certificato del comune di residenza con il quale si dimostra il domicilio comune negli ultimi cinque anni.

---

- l'impegno di sostegno reciproco è stato concordato per iscritto e il corrispondente contratto di mutuo sostegno viene presentato alla Cassa, quando l'assicurato è ancora in vita. Il contratto di mutuo sostegno deve riportare la località e la data e deve essere firmato a mano da entrambi i partner. Il sostegno è rilevante e consente di acquisire un diritto se la persona assicurata ha sostenuto le spese dell'economia domestica comune almeno per metà. In questo caso, non ha alcuna importanza in quale misura la persona sostenuta vive del proprio lavoro e se lui/lei dipende dagli alimenti oppure è in grado da solo di provvedere al mantenimento. Determinante per il diritto alla prestazione è il fatto che, dopo il decesso della persona assicurata, siano state date le premesse. I contratti di mutuo sostegno possono essere presentati anche in anticipo tuttavia, la Cassa verifica il diritto alla prestazione solo dopo il decesso della persona assicurata.

Le disposizioni riguardanti la rendita per coniugi si applicano per analogia.

Si devono presentare anche gli eventuali documenti (sentenza di divorzio, decisioni di rendita e così via) che servono a verificare un eventuale eccedenza d'assicurazione. Le prestazioni previste dalle sentenze di divorzio vengono computate se si tratta d'alimenti ai sensi degli articoli 151 e 152 CC. In caso di matrimonio di un beneficiario di prestazione valgono i regolamenti corrispondenti applicati in caso di pensione vedovile.

Si ha diritto **soltanto una volta** alle prestazioni della pensione per il convivente.

## Accordo di mutuo sostegno

Le seguenti persone

### Dati personali

Nome / Cognome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ NPA / Località \_\_\_\_\_

e

### Dati personali

Nome / Cognome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ NPA / Località \_\_\_\_\_

s'impegnano a sostenersi reciprocamente a livello personale e finanziario per la durata del loro rapporto in economia domestica comune. Il rapporto di mutuo sostegno inizia con l'acquisto dell'abitazione comune il

Data \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

I partner provvedono insieme, ciascuno in base alle proprie forze, al debito mantenimento dell'unione domestica. **Si dividono le spese per il governo della casa** (affitto dell'abitazione, spese complementari per l'abitazione, assicurazione di cose, generi alimentari e altre spese che non servono esplicitamente ad uno dei partner) **e per i lavori domestici** nel seguente modo:

- Affiato (costi il mese) CHF \_\_\_\_\_
- Assicurazione (costi il mese) CHF \_\_\_\_\_
- Lavori casalinghi quota % \_\_\_\_\_
- Sostentamento generale (costi il mese) CHF \_\_\_\_\_
- Altro, per esempio assistenza dei figli (costi il mese) CHF \_\_\_\_\_

Ho preso atto della nota esplicativa relativa alla pensione per il convivente e delle corrispondenti disposizioni del regolamento:

Luogo / Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Luogo / Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Cassa pensioni BonAssistus**

Industriestrasse 25

8604 Volketswil

**Richiesta di prelievo anticipato del capitale di previdenza  
per la proprietà di un'abitazione**

## Dati personali

Nome / Cognome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ NPA / Località \_\_\_\_\_

Stato civile \_\_\_\_\_

**Dati del coniuge o partner registrati**

Nome / Cognome \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

## Dati relativi al prelievo

Acquisto possibile CHF \_\_\_\_\_

Ammontare del prelievo desiderato CHF \_\_\_\_\_

Termine di pagamento: Data \_\_\_\_\_

Causale  ammortamento di un'ipoteca  
 pagamento del prezzo d'acquisto  
 risanamento di un oggetto già esistente  
 altre:  
\_\_\_\_\_

Indirizzo della proprietà d'abitazione \_\_\_\_\_

Allegati - copia del contratto di compravendita  
- ultimo conteggio dell'interesse ipotecario  
- altri documenti  
- \_\_\_\_\_

(Gli allegati devono documentare un utilizzo conforme alla legge)

Annotazioni \_\_\_\_\_

**Dati di pagamento**

Nome della banca \_\_\_\_\_ NPA / Località \_\_\_\_\_

Clearing \_\_\_\_\_ No. di conto \_\_\_\_\_

Postfinance \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

Luogo / Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Firma del coniuge o partner registrati \_\_\_\_\_  
La firme del coniuge dev'essere autenticata

Senza spese aggiuntive sono messi in conto à forfait CHF 250.00